

OGGETTO: Aggiornamento del classamento catastale ai sensi dei commi 336 – 337
Legge N. 311/2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- A relazione del Presidente:
- Visti:
 - L'art. 13 della legge n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che offre la possibilità ai Comuni, limitatamente ai tributi propri, di ridurre o escludere interessi e sanzioni su imposte e tasse, qualora i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non rispettati, entro un periodo di tempo limitato stabilito dall'Ente stesso;
 - I commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, che stabiliscono una procedura ben definita che il Comune, in collaborazione con l'Agenzia del Territorio, deve attuare in presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero con rendita non più congrua per intervenute variazioni edilizie e/o di destinazione d'uso, cui non ha fatto seguito un nuovo classamento; la decorrenza fiscale di queste nuove rendite è stabilita al primo gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della variazione catastale ovvero, in mancanza, dal primo gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune, con recupero dell'imposta non corrisposta, sanzioni e interessi;
- Considerato che la procedura stabilita dalla Legge 311/2004 sopraccitata, comporterebbe gravami non indifferenti per i cittadini/proprietari resisi a suo tempo inadempienti nei confronti del fisco comunale, specialmente riguardo l'efficacia retroattiva della norma, che potrebbe interessare anche gli ultimi dieci anni di contribuzione, in deroga alle vigenti norme prescrittive;
- Ritenuto opportuno adottare, in via del tutto eccezionale, e per un periodo di tempo limitato, un provvedimento che agevoli la definizione dei rapporti tributari relativi ad annualità di imposta arretrati conseguenti gli obblighi sopra commentati posti in carico ai contribuenti, a beneficio di coloro che spontaneamente, prima che gli Uffici comunali attivino le procedure indicate, presentino all'Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento catastale tramite DOCFA;
- Dato atto che il procedimento agevolativo dovrebbe svilupparsi come di seguito:
A decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, e fino al 30 novembre 2007, tutti i proprietari/contribuenti di fabbricati con rendita non congrua, potranno presentare un nuovo accatastamento all'Agenzia del Territorio, e trasmettere copia del DOCFA anche al Comune. L'Agenzia potrà accettare o variare quanto denunciato. Entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di aggiornamento, il contribuente dovrà versare al Comune in unica soluzione l'imposta ICI non corrisposta o la maggiore imposta dovuta, con applicazione delle aliquote nella misura unica del 5 per mille limitatamente agli anni 2001 – 2002 - 2003 - 2004 - 2005 e, per il 2006 del 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze e 6,5 per mille per tutti gli altri casi senza applicazione di sanzioni ed interessi moratori
Resta inteso che la mancata adesione da parte del contribuente, qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero l'insufficiente o mancato versamento derivante dalla definizione

agevolata, obbligherà l'Ufficio Tributi ad attivare la regolare procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge n. 311/2004, senza alcun beneficio;

- Considerato che, a mezzo della presente si intendono migliorare e sveltire le procedure di controllo ed accertative dell'Ente e nel contempo si intende agevolare il cittadino proprietario di immobili rientranti nelle casistiche oggetto di variazione di classamento catastale;
- Vista la legge 27/07/2000 e s.m.i., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- Acquisisti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio economico finanziario;
- Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:
Presenti n. 16; Astenuti n. ZERO;
Votanti n. 16; voti favorevoli n. 16; voti contrari n. ZERO;

D E L I B E R A

1) Di approvare tutto quanto in premessa dando atto che:

“a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, e fino al 30 novembre 2007, tutti i proprietari/contribuenti di fabbricati con rendita non congrua, potranno presentare un nuovo accatastamento all'Agenzia del Territorio, e trasmettere copia del DOCFA anche al Comune. L'Agenzia potrà accettare o variare quanto denunciato. Entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di aggiornamento, il contribuente dovrà versare al Comune in unica soluzione l'imposta ICI non corrisposta o la maggiore imposta dovuta, con applicazione delle aliquote nella misura del 5 per mille limitatamente agli anni 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 e, per il 2006 il 5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze e 6,5 per mille per tutti gli altri casi senza applicazione di sanzioni ed interessi moratori.

Resta inteso che la mancata adesione da parte del contribuente, qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero l'insufficiente o mancato versamento derivante dalla definizione agevolata, obbligherà l'Ufficio Tributi ad attivare la regolare procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge n. 311/2004, senza alcun beneficio”;

2) Di trasmettere il presente Regolamento al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale ai sensi della Circolare n. 241/E del 29/12/2000, oltre che all'Agenzia provinciale del Territorio, e di pubblicarlo per estratto nella Gazzetta Ufficiale come previsto dall'art.52 c.2 del d.lgs. 446/97.

3) Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma, art. 134, del D.Lgs. 267/2000.